TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 361

Norme sugli esami di maturità e su altri esami e scrutini

Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturita'. (16) Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturita' sostengono gli esami negli istituti stessi. (16) Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami di maturita' esclusivamente presso gli istituti statali,e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non piu' tardi del 1 marzo, essi debbono presentare all' istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza, con facolta' di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all' istituto, se questo e' autonomo nel funzionamento amministrativo. Il provveditore agli studi puo' assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentato domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto statale. (16) Negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti alle operazioni di scrutinio e a quelle relative agli esami di idoneita' ed agli esami integrativi sovrintende un commissario governativo con funzioni di vigilanza e di controllo, nominato dal provveditore agli studi. Il provveditore, quando ne ravvisi l'opportunita', puo' nominare il commissario governativo anche nelle scuole secondarie pareggiate. Il pagamento dell'indennita' ed il rimborso delle spese a lui dovuti sono a carico degli istituti e scuole.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1997, non più in vigore dal 24 settembre 1998 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico

Titolo	VIII — Istruzione non statale
Capo	III — Istruzione secondaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(16) La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...]. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-361-norme-sugli-esami-di-maturita-e-su-altri-esami-e-scrutini/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it